N. 03174/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07480/2019 REG.RIC.

<image: stemma.jpg>

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7480 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da   
DE ANGELIS COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Giovanni Puoti ed Alessandra Puoti che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Luca Conti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

per quanto concerne il ricorso principale

- ordinanza contingibile prot. n. 2019 -0016844- GEN del 01/04/19, con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente ha ordinato alla ricorrente di provvedere, entro cinque giorni, alla manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza, alla pulizia dell’area limitrofa e alla manutenzione e consolidamento del muro di recinzione e contenimento, al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica;

- nota prot. n. 2019 -0020371 –GEN del 18/04/19 con cui il Comune, in risposta alle osservazioni inviate dalla ricorrente in data 05/04/19, ha sollecitato nuovamente la De Angelis Costruzioni s.r.l. all’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza prot. n. 16844 del 01/04/19;

- verbale prot. n. 2019 – 0020697 – GEN del 19/04/19 con cui il Comune ha dichiarato la somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 d. lgs. n. 50/16, dell’intervento di “*riposizionamento e consolidamento della struttura provvisoria di protezione realizzata nell’anno 2010 mediante ancoraggio con funi e tiranti*”;

- verbale del Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile prot n. 2019 -0022229- GEN del 03/05/19 “*relativo agli interventi (in danno) di manutenzione urgente della struttura provvisoria di sicurezza del muro di contenimento in Via dei Licheni nella frazione di Terminillo – Ordinanza n. 16844 del 01.04.2019*”;

- determinazione n. 117 del 20/05/19 del Comune di Rieti, Settore VI – Ambiente e Rifiuti n. 117, avente ad oggetto i “*Lavori di manutenzione urgente della struttura provvisoria di sicurezza del muro di contenimento in Via dei Licheni nella frazione di Terminillo – Intervento in danno. Impegno di spesa. CIG: Z37284BB3F*”;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti

- ordinanza contingibile prot. n. 2020 -0017552-GEN del 21/04/2020, con cui il Comune di Rieti, Settore V– Lavori Pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente ha ordinato alla De Angelis Costruzioni s.r.l. di provvedere, entro trenta giorni, alla manutenzione e consolidamento del muro, nonché, nelle more, di assicurare la manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza e la pulizia dell’area limitrofa (pulizia delle erbe, rimozione e sostituzione delle parti ammalorate, consolidamento della recinzione), al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29/05/19 e depositato il 13/06/19 la De Angelis Costruzioni s.r.l. ha impugnato l’ordinanza contingibile prot. n. 2019 -0016844- GEN del 01/04/19, con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente ha ordinato alla ricorrente di provvedere, entro cinque giorni, alla manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza, alla pulizia dell’area limitrofa e alla manutenzione e consolidamento del muro di recinzione e contenimento, la nota prot. n. 2019 -0020371 –GEN del 18/04/19 del 18/04/19, con cui il Comune, in risposta alle osservazioni inviate dalla ricorrente in data 05/04/19, ha sollecitato nuovamente la De Angelis Costruzioni s.r.l. all’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza prot. n. 16844 del 01/04/19, il verbale prot. n. 2019 – 0020697 – GEN del 19/04/19, con cui il Comune ha dichiarato la somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 d. lgs. n. 50/16, dell’intervento di “*riposizionamento e consolidamento della struttura provvisoria di protezione realizzata nell’anno 2010 mediante ancoraggio con funi e tiranti*”, il verbale del Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile prot n. 2019 -0022229- GEN del 03/05/19 “*relativo agli interventi (in danno) di manutenzione urgente della struttura provvisoria di sicurezza del muro di contenimento in Via dei Licheni nella frazione di Terminillo – Ordinanza n. 16844 del 01.04.2019*” e la determinazione n. 117 del 20/05/19 del Comune di Rieti, Settore VI – Ambiente e Rifiuti n. 117, avente ad oggetto i “*Lavori di manutenzione urgente della struttura provvisoria di sicurezza del muro di contenimento in Via dei Licheni nella frazione di Terminillo – Intervento in danno. Impegno di spesa. CIG: Z37284BB3F*”.

Il Comune di Rieti, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 03/07/19, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 4628/19 dell’08/07/19 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente ed ha disposto una verificazione per l’accertamento dello stato dei luoghi.

Espletato l’adempimento, con ordinanza n. 1254/2020 del 26/02/2020 il Tribunale ha nuovamente respinto l’istanza cautelare.

Con atto notificato il 24/04/2020 e depositato il 28/04/2020 la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti l’ordinanza contingibile prot. n. 2020 -0017552-GEN del 21/04/2020, con cui il Comune di Rieti, Settore V– Lavori Pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente ha ordinato alla De Angelis Costruzioni s.r.l., di provvedere, entro trenta giorni, alla manutenzione e consolidamento del muro, nonché, nelle more, di assicurare la manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza e la pulizia dell’area limitrofa (pulizia delle erbe, rimozione e sostituzione delle parti ammalorate, consolidamento della recinzione), al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica.

Con ordinanza n. 4126/2020 del 27/05/2020 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del 07/02/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il ricorso principale la De Angelis Costruzioni s.r.l. impugna l’ordinanza contingibile prot. n. 2019 -0016844- GEN del 01/04/19, con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente ha ordinato alla ricorrente di provvedere, entro cinque giorni, alla manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza, alla pulizia dell’area limitrofa e alla manutenzione e consolidamento del muro di recinzione e contenimento, al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica, la nota prot. n. 2019 -0020371 –GEN del 18/04/19 del 18/04/19, con cui il Comune, in risposta alle osservazioni inviate dalla ricorrente in data 05/04/19, ha sollecitato nuovamente la De Angelis Costruzioni s.r.l. all’esecuzione dei lavori di cui all’ordinanza prot. n. 16844 del 01/04/19, il verbale prot. n. 2019 – 0020697 – GEN del 19/04/19, con cui il Comune ha dichiarato la somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 d. lgs. n. 50/16, dell’intervento di “*riposizionamento e consolidamento della struttura provvisoria di protezione realizzata nell’anno 2010 mediante ancoraggio con funi e tiranti*”, il verbale del Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile prot n. 2019 -0022229- GEN del 03/05/19 “*relativo agli interventi (in danno) di manutenzione urgente della struttura provvisoria di sicurezza del muro di contenimento in Via dei Licheni nella frazione di Terminillo – Ordinanza n. 16844 del 01.04.2019*”, avente ad oggetto la verifica della realizzazione dell’intervento di somma urgenza, e la determinazione n. 117 del 20/05/19 del Comune di Rieti, Settore VI – Ambiente e Rifiuti n. 117, avente ad oggetto i “*Lavori di manutenzione urgente della struttura provvisoria di sicurezza del muro di contenimento in Via dei Licheni nella frazione di Terminillo – Intervento in danno. Impegno di spesa. CIG: Z37284BB3F*”.

Con la prima censura la ricorrente, dopo avere premesso di essere proprietaria dell’area urbana scoperta sita in località Terminillo, Via dei Licheni, catastalmente individuata al Foglio 5 /VA Particella 225, prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 30 d. lgs. n. 285/92 ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando che i provvedimenti sarebbero stati emanati in violazione dell’art. 30 d. lgs. n. 285/92 in quanto il muro oggetto di causa non svolgerebbe alcuna funzione di sostegno del fondo di proprietà della ricorrente, il quale si trova al medesimo livello della sede stradale, costeggiandola per un lungo tratto; in particolare, non si tratterebbe di un muro di contenimento, stante l’insussistenza di un dislivello tra la carreggiata stradale e il terreno della ricorrente, bensì di un’opera funzionale alla conservazione ed al mantenimento della viabilità pubblica per cui alla manutenzione e alla riparazione del manufatto sarebbe tenuto l’ente proprietario della strada e non la ricorrente.

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 30 d. lgs. n. 285/92, nel testo applicabile *ratione temporis*:

“*1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze…*

*4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.*

*5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.*

*6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere*”.

Dalla disposizione in esame emerge che l’onere di riparazione e manutenzione delle opere di sostegno grava sul proprietario del fondo o sull’ente proprietario della strada a seconda della funzione del muro, nel primo caso, di difesa e sostegno del fondo adiacente e, nel secondo caso, di stabilità e conservazione della strada.

Ai fini dell’interpretazione della disposizione in esame il Tribunale ritiene che debba essere valorizzata la funzione principale assolta dal manufatto.

Nell’elaborato depositato l’08/01/2020 il verificatore, nominato dal Tribunale con l’ordinanza n. 4628/19, ha accertato quanto segue:

“*Valutando il terreno a monte del muretto, la sua orografia e il modo con cui è stato profilato in corrispondenza della piccola scarpata artificiale, che va da un’altezza massima di circa 3,7 m nel suo punto più alto, andando poi a diminuire fino a circa 2 m, essendo la strada in salita Nord verso Sud. Il muro mantiene nella parte oggetto dell’intervento di messa in sicurezza un andamento similmente orizzontale, con il terreno del fondo superiore a quota maggiore a delimitare il piano di calpestio della soprastante zona alberata. Le pendenze tra il tratto a valle e quello a monte della strada ad una comparazione a vista risultano avere la stessa pendenza media, intervallata solo nel tratto trasversale all’asse stradale dove è stata ricavato il percorso stradale. Il muro di confine all’intero lato della proprietà confinante con via dei Licheni è ora diviso in due parti, una di 28 m circa, oggetto dell’intervento di messa in sicurezza, dove il limite superiore del muro è contenuto in grandi linee al di sotto del terreno soprastante e una restante parte di circa 17 m, non oggetto dell’intervento e di messa in sicurezza, dove in terreno irregolare del bosco va a livellarsi all’altezza dell’ingresso del fondo, al quale si accede attraverso un cancello il ferro posto nella parte più a sud, vale a dire nella parte dove la strada che va verso la piazza a quota maggiore. La struttura nella sua interazione tra l’ambiente è stata modellata in relazione anche all’ampiezza della strada da ospitare, di circa 10 m, molto ampia e in armonia con le altre infrastrutture, strade e parcheggi… In mancanza un progetto d’impianto che dettagliasse la costruzione della strada e lo sviluppo urbano tramite le variazioni catastali, del complesso urbanizzato che è stato negli anni ’30, si è proceduto a un raffronto dello stato di fatto con la storia del luogo e l’unica utilità per costruire un muro impegnativo come quello, istituendo un confine di proprietà, con un bene pubblico è che il terreno sia stato ridimensionato a seguito dei lavori per il passaggio della strada, che negli anni è rimasta la stessa. Si identifica per quanto sopra riportato il muro oggetto dei lavori in somma urgenza, che ha funzioni di contenimento e funge anche da confine tra la proprietà della ditta De Angelis e la strada comunale, come un’opera di sostegno alla strada, costruita a misura per profilare il terreno e ottenere un terrazzamento sulla parte a valle che ne ospiterà la sottostante strada*”.

Dalla verificazione emerge, pertanto, che il muro è stato costruito in occasione della realizzazione della strada per cui la fattispecie è disciplinata dall’art. 30 comma 6 d. lgs. n. 285/92 secondo cui “*la costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere*”.

La necessità di costruire il muro in conseguenza della realizzazione della strada non toglie che la funzione principale del manufatto sia quella di contenimento della proprietà della ricorrente.

Era inevitabile, ovviamente, che la costruzione del muro, attesa la morfologia del terreno, si imponesse in sede di realizzazione della strada, al fine, evidentemente, di delimitare e di conformare la sede viaria; solo in questo senso deve essere interpretata l’affermazione del verificatore secondo cui il muro costituisce “*un’opera di sostegno alla strada, costruita a misura per profilare il terreno e ottenere un terrazzamento sulla parte a valle che ne ospiterà la sottostante strada*”.

Ciò, però, non esclude che la funzione principale del muro sia quella di contenimento del fondo di proprietà della ricorrente la cui realizzazione si è resa necessaria in conseguenza della costruzione della strada.

Come ha avuto modo di affermare il giudice di legittimità in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa “*è inevitabile, d'altronde, che il muro vale a proteggere la sede stradale; nondimeno siffatto risultato si determina in chiave sussidiaria, in dipendenza ed a seguito della sua funzione essenziale di contenimento del sovrastante terreno di proprietà del ricorrente. Più esattamente l'esclusività funzionale postulata dall'avverbio "unicamente" che figura nel corpo dell'art. 30 C.d.S., comma 6, non è esclusa dalla sussidiaria attitudine del muro ed, in genere, dell'opera di sostegno - realizzata contestualmente alla costruzione della strada - a delimitare e a conformare la sede viaria*” (Cass. n. 18258/15).

La funzione di contenimento del fondo, riferibile al muro oggetto di causa, è espressamente affermata dal verificatore ed è desumibile dal notevole dislivello tra il terreno del fondo e la strada come accertato dalla relazione del verificatore, ove si dà atto che il terreno è caratterizzato da una “*piccola scarpata artificiale, che va da un’altezza massima di circa 3,7 m nel suo punto più alto, andando poi a diminuire fino a circa 2 m, essendo la strada in salita Nord verso Sud*”, che “*il muro mantiene nella parte oggetto dell’intervento di messa in sicurezza un andamento similmente orizzontale, con il terreno del fondo superiore a quota maggiore a delimitare il piano di calpestio della soprastante zona alberata*” e che “*il muro di confine all’intero lato della proprietà confinante con via dei Licheni è ora diviso in due parti, una di 28 m circa, oggetto dell’intervento di messa in sicurezza, dove il limite superiore del muro è contenuto in grandi linee al di sotto del terreno soprastante*”; il notevole dislivello è, del resto, confermato dalla documentazione fotografica allegata all’elaborato del verificatore.

Nello stesso senso va rilevato che parte ricorrente, nel corso degli anni, non ha mai contestato la spettanza dell’onere di manutenzione e ripristino del muro come emerge dagli stessi atti menzionati nel gravame.

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/00 per l’insussistenza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza della situazione di pericolo, legittimante l’adozione del gravato provvedimento *extra ordinem*, comprovata dalla risalenza di tale situazione al 2004 e dalla mancata apposizione di un termine finale di efficacia del provvedimento stesso.

Il motivo è infondato.

L’art. 54 d. lgs. n. 267/00 prevede che “*il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”.

Secondo la giurisprudenza i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità; pertanto, il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato n. 8297/23).

Dalla relazione della polizia locale del 26/03/19, trasfusa nella nota prot. n. 16127 del 28/03/19, richiamata nella gravata ordinanza sindacale, emerge che la struttura di contenimento provvisoria del muro, realizzata in tavole di legno, risultava piegata verso la sede stradale ed in procinto di rovinare sulla stessa.

La circostanza in esame concretizza sicuramente quella situazione di pericolo per la pubblica incolumità che giustifica l’adozione del provvedimento *extra ordinem* impugnato in questa sede; in quest’ottica, deve essere rilevato che l’ordinanza sindacale risulta, in parte qua, congruamente motivata *per relationem* e, contrariamente a quanto dedotto nel gravame, caratterizzata da effetti temporalmente limitati come desumibile dalla tipologia di intervento ivi prescritto (manutenzione della struttura provvisoria posta a sicurezza della strada e pulizia dell’area circostante).

Con la terza censura la ricorrente prospetta l’illegittimità derivata, per insussistenza dei requisiti d’indifferibilità ed urgenza, dei verbali prot. n. 2019 – 0020697 – GEN del 19/04/19 e prot n. 2019 -0022229- GEN del 03/05/19 nonché della determinazione n. 117 del 20/05/19 del Comune di Rieti, tutti relativi al procedimento di somma urgenza ex art. 163 d. lgs. n. 50/16 attivato dall’ente locale per l’esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione dello stato di pericolo.

Il motivo è infondato in ragione dell’accertata insussistenza dell’illegittimità originaria posta a fondamento del vizio dedotto.

Con atto notificato il 24/04/2020 e depositato il 28/04/2020 la ricorrente impugna con motivi aggiunti l’ordinanza contingibile prot. n. 2020 -0017552-GEN del 21/04/2020, con cui il Comune di Rieti, Settore V– Lavori Pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente ha ordinato alla De Angelis Costruzioni s.r.l. di provvedere, entro trenta giorni, alla manutenzione e consolidamento del muro, nonché, nelle more, di assicurare la manutenzione della struttura provvisoria di sicurezza e la pulizia dell’area limitrofa (pulizia delle erbe, rimozione e sostituzione delle parti ammalorate, consolidamento della recinzione), al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione del d.l. n. 6/2020 e dei DD.PP.CC.MM. 22/03/2020 e 10/04/2020 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto le misure di contenimento sanitario, previste dalle fonti normative in esame per il contenimento dell’emergenza coronavirus, precluderebbero, anche sotto il profilo dell’opportunità, la realizzazione dell’intervento.

Il motivo è infondato perché le ordinanze richiamate dal ricorrente consentono la deroga, per motivate ragioni, al divieto di circolazione, dovendosi ascrivere a tale fattispecie l’eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità indicata nel provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d. lgs. n. 267/00 per l’insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti per l’adozione del provvedimento impugnato.

Il motivo è infondato; richiamato quanto detto in riferimento all’analoga censura proposta con il ricorso principale, in questa sede il Collegio rileva che l’ordinanza di necessità del 21/04/2020 non implausibilmente richiama, quale presupposto legittimante la sua adozione, la segnalazione del 07/04/2020 con cui è stata evidenziato che la paratia posta a sostegno della strada è stata parzialmente divelta a causa degli ultimi avversi eventi meteorologici.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La complessità della situazione di fatto oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti ponendo definitivamente a carico delle stesse, nella misura di metà per ognuna, il compenso del verificatore, e, a carico della sola ricorrente, il contributo unificato da essa anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla |  | Pietro Morabito |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO